



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE"**  
**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado**

Piazza M. Montessori, 3 - 91026 Mazara del Vallo (TP) 0923/941146 0923/931655

C.F. 91032350810 - Codice MIUR TPIC83800Q [tpic83800q@istruzione.it](mailto:tpic83800q@istruzione.it) [tpic83800q@pec.istruzione.it](mailto:tpic83800q@pec.istruzione.it)

Circolare n.135

ALLE FAMIGLIE  
AGLI ALUNNI  
AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.  
AL DSGA  
AI REFERENTI COVID  
AL RSPP  
AL MEDICO COMPETENTE  
ALBO-SITO WEB

Oggetto: DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 – “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”\_ Nuove modalità di gestione di casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Con la presente si comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04/02/2022, il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”. Il suddetto decreto entra in vigore il giorno 5 febbraio 2022 e, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e del comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dispone (art. 6, c. 6) di modificare i provvedimenti in essere per renderli coerenti con le nuove disposizioni.

Le misure sono integrate dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04.02.2022 che contiene le indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio).

Si riporta di seguito la sintesi delle misure scolastiche.

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

#### **• Fino a quattro casi di positività**

- attività didattica in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per docenti ed educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;

- obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

#### **• Con cinque o più casi di positività**

- sospensione delle attività didattiche in presenza per una durata di cinque giorni.

## SCUOLA PRIMARIA

### • Fino a quattro casi di positività

- attività didattica in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni che abbiano superato i sei anni di età) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID19;
- obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARSCoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

### • Con cinque o più casi di positività

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario oppure, di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

## SCUOLA SECONDARIA

### • Con un caso di positività

- attività didattica in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (docenti e alunni) fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

### • Con due o più casi di positività

- per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;
- per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

### Altre disposizioni

- Nella **scuola dell'infanzia** la sospensione delle attività in presenza avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.
- Per la **scuola primaria e secondaria**, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente.

- Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il **personale educativo e scolastico**.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza nella scuola primaria e secondaria può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'**applicazione mobile** per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.
- Le disposizioni relative al distanziamento raccomandato di metri 2 durante il consumo del pasto sono revocate.

### **Nuove misure di quarantena e autosorveglianza aggiornate dalla circolare Ministero della Salute n. 9498 del 5 febbraio 2022**

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

1. abbiano ricevuto la dose booster, oppure
2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure
4. siano guariti dopo il completamento del ciclo primario

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si invita a prendere visione degli Allegati e del sito Ministero dell'Istruzione ai seguenti link

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-sintesi>

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>;

<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html>

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

Si allegano alla presente circolare:

- Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5
- MI Gestione Emergenza Covid 19 \_Vademecum del Ministero dell'Istruzione
- Nota n. 9498 congiunta dei Ministeri dell'Istruzione e della Salute del 4.02.22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giovanna Ditta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993